

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Abruzzo

composta dai seguenti Magistrati :

dott. Giacinto DAMMICCO Presidente f.f. Relatore

dott. Federico PEPE Consigliere

dott.ssa Elena Tomassini Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 17776/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo nei confronti di :

S Mauro Giovanni, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 21 febbraio 1971 e residente a XXXXXX (TE), in Contrada S. Giuseppe n. 10, assistito e difeso dagli Avv. Carlo Scarpantoni e Alessandro Gentileschi e con domicilio eletto in L'Aquila, Vico Picenze n. 25 presso lo studio dell'Avv. Gentileschi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

per rispondere del danno, quantificato in euro 5.164,57, da risarcire in favore della ASL di XXXX, UDITI nella pubblica udienza del 19 ottobre 2010, svoltasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Antonella Lanzi, il Relatore pres. f.f. cons. Dammicco, e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Bruno Di Fortunato.

VISTO l'atto di citazione depositato in data 6 gennaio 2009;

ESAMINATI gli atti e la documentazione del fascicolo di causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 6 maggio 2010 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Mauro Giovanni S per un danno erariale di Euro 5.164,57 prodotto alla ASL di XXXX.

Riferisce parte attrice che Il danno scaturiva, ad avviso della Procura, dall'inerzia del convenuto, Sindaco del Comune di XXXXXX (TE), il quale – non avendo irrogato la sanzione amministrativa alla ditta “WWWW” di Fabio D, corrente in XX (TE) perché poneva in commercio prodotti alimentari ittici in violazione dell'art. 3, lettera f) del D. Lgs. N. 531 del 30.12.1992 – aveva cagionato la perdita, per l'Azienda sanitaria, del credito di euro 5.164,00 e cioè il minimo della sanzione irrogabile.

In particolare, secondo la citazione, il sig. S, nella citata qualità, avrebbe dapprima aderito solo dopo tre anni alla richiesta – più volte avanzata per iscritto dalla ASL di XXXX – di audizione del contravventore come da istanza di quest'ultimo del 25 marzo 2002 e poi sarebbe rimasto totalmente inerte. Sarebbe quindi maturato, ad avviso del Requirente, il termine prescrizione quinquennale per esigere la sanzione prevista, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a far data, nel caso di specie, dalla scoperta dell'illecito amministrativo in data 4 marzo 2002.

Il comportamento del Sindaco di XXXXXX, secondo parte attrice, sarebbe improntato a negligenza, sotto il profilo della *mala gestio* del settore contenzioso, non avendo lo stesso tenuto nella necessaria considerazione ed importanza il delicato settore della gestione del contenzioso in materia sanitaria e di sicurezza alimentare, vulnerando così il rispetto della legittimità dell'azione amministrativa e del necessario operato dei suoi apparati secondo efficienza ed economicità.

Riteneva, quindi, il P.M. di quantificare il danno risarcibile nella misura del minimo della pena pecuniaria applicabile, oltre accessori di legge.

Con comparsa depositata il 9 settembre 2009 si costituiva il signor Mauro Giovanni S, *ut supra* rappresentato e difeso.

Oltre ad eccepire in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione,

dovendo essere chiamato in giudizio anche il Sindaco precedente all'insediamento dello S ed in carica alla data della scoperta della violazione, sottolineava comunque l'insussistenza del requisito del danno erariale, poiché la prescrizione del credito avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata nella fase di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. In ogni caso l'accertamento della prescrizione del diritto spettava al G.O. e non al Giudice contabile. Quindi il convenuto doveva essere mandato assolto per insussistenza di danno.

In via subordinata si chiedeva l'esercizio, da parte del Collegio, del potere riduttivo o, in alternativa, la ripartizione dell'importo richiesto con l'accollo della quota di competenza al predecessore del convenuto.

All'udienza dibattimentale in data 20 ottobre 2009 l'Avv. Scarpantoni faceva presente che il Sindaco – contrariamente all'ipotesi accusatoria – aveva esercitato il potere sanzionatorio, emettendo l'ordinanza ingiunzione n. 1/08 regolarmente notificata al trasgressore e depositata in atti. Perché vi fosse il danno contestato occorreva dunque che, in un'eventuale fase di impugnazione, fosse eccepita la prescrizione del diritto di credito, accolta dal Giudice ordinario con l'annullamento del provvedimento. In difetto di ciò, mancava la sussistenza del danno erariale.

Il P.M., pur insistendo nelle sue richieste originarie, concordava comunque con la necessità di un'istruttoria per verificare se era stata presentata opposizione avverso l'ordinanza e la sorte dell'eventuale procedimento così instauratosi.

A seguito di detta udienza è stata adottata ordinanza istruttoria n. 29/2009 depositata in data 22 ottobre 2009, con la quale, rilevata la necessità di accertare se il debitore, signor Fabio D, avesse o no adempiuto all'obbligazione scaturita dall'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione n. 1/08 del Sindaco di XXXXXX (TE), e la sorte la sorte dell'eventuale procedimento di opposizione instaurato si è disposto che la Procura regionale accertasse quanto sopra, acquisendo gli atti, e rimettendo gli esiti al Collegio nel termine di sessanta giorni.

L'udienza di discussione, originariamente posta al 27 maggio 2010, è stata rinviata ad oggi

19 ottobre 2010, con Decreto del Presidente di Sezione n. 5/2010 depositato il 21 maggio 2010.

Consta in atti il deposito di una nota in data 18 dicembre 2009 a firma del Segretario del Comune di XXXXXX, che riferisce la persistenza del mancato adempimento all'obbligazione sanzionatoria da parte del sig. D e lo svolgimento di giudizio civile a seguito di opposizione del suddetto alla ordinanza ingiunzione n. 1/2008 emanata dal Sindaco S, con sentenza di primo grado appellata. La procura Regionale ha depositato in data 28 gennaio 2010 ulteriori comunicazioni da parte del Comune, corredate della sentenza del giudizio d'opposizione e degli atti di parte ivi presentati.

Consta altresì nota nel Segretario del Comune di XXXXXX datata 29 settembre 2010, ove si comunica che il giudizio in appello sulla opposizione al decreto ingiuntivo, pendente presso la Corte d'Appello di L'Aquila, prevede una prossima udienza in data 1° febbraio 2011 per la precisazione delle conclusioni.

Alla odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha evidenziato che nella sede civile è stata già sollevata (ed accolta) l'eccezione di prescrizione della sanzione della quale doveva rispondere il sig. D, e che quindi il danno della mancata acquisizione dell'importo della sanzione è ormai indubitabilmente concretizzato, a nulla rilevando la pendenza di una velleitaria fase impugnativa della sentenza di primo grado. Si oppone quindi ad un ulteriore rinvio per l'attesa della decisione della Corte d'Appello.

Il Presidente, sentito il Collegio, con ordinanza a verbale, dispone la prosecuzione della discussione non ravvisandosi la necessità di ulteriore rinvio.

Il giudizio è stato quindi ritenuto per la decisione

DIRITTO

1. La questione all'esame del Collegio scaturisce dalla condotta asseritamente negligente del Sindaco del Comune di XXXXXX (TE) il quale avrebbe omesso di emettere l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689 del 1981 cagionando alla ASL di XXXX la perdita del

danno patrimoniale, costituito dal minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione di cui è causa.

Va preliminarmente affrontata la questione, sollevata dal convenuto, in ordine alla completezza del contraddittorio. Ed infatti il sig. S ha indicato nel precedente Sindaco – in carica alla data di scoperta della violazione del 4 marzo 2002 e fino all'elezione del convenuto nel maggio del 2003 – un corresponsabile dell'asserito danno, sia pure ammettendo un peso minore nella sua partecipazione alla vicenda.

Al riguardo, peraltro, rammenta il Collegio che l'odierno convenuto era in carica al momento in cui la ASL ha inviato il sollecito del 9 luglio 2003 sino a quando non è spirato il termine ultimo per adempiere, ovverosia il 3 marzo 2007, data di prescrizione del diritto di credito dell'Azienda sanitaria locale all'esazione della sanzione pecuniaria. Pertanto, anche se dagli atti non si evince una qualche iniziativa del sindaco precedente, correttamente è stato citato in giudizio il sig. S, il quale aveva tutto il tempo (ben quattro anni) per istruire e completare la pratica.

2. Nel merito, dagli atti di causa si rileva che in data 4 marzo 2002 il Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati dalla A.S.L. di XXXX, nella persona della dottoressa Rosanna Ianniciello, elevava verbale di contravvenzione nei confronti della ditta "WWWW" di Fabio D, Commercio all'ingrosso di prodotti ittici, con sede in XX (TE), poiché non aveva dotato i prodotti posti in commercio di documenti idonei a risalire allo stabilimento che aveva spedito la partita e quindi l'origine della stessa.

In data 25 marzo 2002 il titolare della ditta contravvenzionata, Fabio D, depositava presso la ASL di XXXX, Servizio Veterinario, una richiesta di annullamento della sanzione e contestuale richiesta di audizione per meglio chiarire al Sindaco il quadro della vicenda. La ASL provvedeva, come da nota n. 3080IA 13 del 24.10.2002, alla trasmissione al Comune della richiesta e, in data 9 luglio 2003 ne sollecitava l'adempimento. Il successivo 9 settembre 2004 il Direttore del predetto

Servizio Veterinario della A.S.L. chiedeva notizia al Sindaco di XXXXXX dell'esito del procedimento, poiché secondo l'interessato lo stesso era stato archiviato. Dopo circa un anno, il 20 maggio 2005 il Sindaco dott. S fissava per i giorni 6 o 7 giugno 2005 l'audizione della ditta WWW di Fabio D presso il proprio Ufficio. Tale convocazione era tempestivamente comunicata alla ditta nello stesso giorno. Dopo l'audizione, avvenuta il 7 giugno 2005, la A.S.L. inviava un dettagliato rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689 al Sindaco di XXXXXX a confutazione di tutte le argomentazioni del contravventore.

Con ulteriore nota del 3 agosto 2005 il Direttore del Servizio Veterinario comunicava al Sindaco il decorso infruttuoso del termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981 rimettendo, altresì, una proposta di ordinanza ingiunzione da adottare entro 60 giorni ai sensi della legge regionale 19 luglio 1984 n. 47. Il Servizio inviava due solleciti in data 9 maggio 2007 e 28 febbraio 2008.

La Difesa del convenuto ha depositato l'ordinanza ingiunzione n. 1/08, notificata al trasgressore il 9.1.2008.

Questa essendo la scansione temporale degli eventi, va rilevato che il convenuto, nella sua qualità di Sindaco di XXXXXX *pro tempore*, non ha utilmente esercitato il potere punitivo conferitogli dalla legge nei tempi prefissati. A prescindere, infatti, dalla definitività o meno della pronuncia in sede civile sulla prescrizione del diritto di credito dell'Azienda sanitaria, non è minimamente plausibile che tale prescrizione, evidentemente verificatasi, come detto, il 3 marzo 2007 (e quindi circa dieci mesi prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale) possa essere revocata in dubbio in alcuna sede di giustizia.

Ma la colpevole inerzia del convenuto si rende palese anche in ragione della mancata adozione di qualsivoglia provvedimento in proposito, foss'anche l'emissione di ordinanza motivata di archiviazione.

Tale aspetto era stato evidenziato dal Servizio Veterinario della ASL nella comunicazione

del 3 agosto 2005, n. 857, che aveva anche sollecitato più volte il Sindaco (come sopra ricordato) per l'emissione della citata ordinanza. Quando infine il potere è stato esercitato, l'atto sindacale è risultato ovviamente illegittimo per essere intervenuto oltre il termine quinquennale fissato dalla stessa legge n. 689 del 1981 e dall'art. 13 della L.R. n. 47 del 1984.

Non può, quindi, che concordarsi con la Procura quando afferma che il diritto di credito della P.A. -sorto a seguito della commissione dell'illecito amministrativo depenalizzato ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 – si era ormai estinto per prescrizione.

Parimenti non è dato di dubitare della sussistenza del danno erariale, perché dopo l'emissione dell'ordinanza nessuna esecuzione vi è stata data a carico del trasgressore. Infatti, all'ordinanza n. 1/08 – titolo esecutivo - non è stata data nessuna esecuzione decorso il termine di trenta giorni fissato per il pagamento del contravventore (art. 11 della L.R. n. 47 del 1984).

Quanto all'elemento psicologico, emerge *per tabulas* la grave e colpevole inerzia del convenuto, al quale, pure, la ASL non aveva mancato di ricordare periodicamente i propri doveri redigendo addirittura il provvedimento finale dell'istruttoria. Al riguardo il Sindaco ha omesso inescusabilmente ogni adempimento, rimanendo inerte per ulteriori due anni e mezzo prima di emettere l'ordinanza ingiunzione.

Pertanto la pretesa attrice va integralmente accolta, come da domanda, e dunque il convenuto dovrà risarcire all'Azienda U.S.L. di XXXX la somma di euro 5.164,57 oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

3. Trattandosi di ipotesi di soccombenza del convenuto e di sua condanna, ne consegue l'addebito al medesimo delle spese del giudizio, a beneficio dell'erario statale..

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Abruzzo

composta come sopra specificato,

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta,

CONDANNA

S Mauro Giovanni, come in epigrafe identificato, al risarcimento in favore dell'ASL di XXXX dell'importo di Euro **5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57)**, addizionata degli interessi e della rivalutazione dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Al medesimo sono altresì addebitate le spese di giudizio, da risarcire in favore dello Stato, per un importo che si liquida, fino al deposito della presente sentenza, in euro 320,43 (trecentoventi/43).

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2010.

L'Estensore e Presidente f.f.

F.to Giacinto Dammicco

Depositata in Segreteria il 15/11/2010

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi